

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1996

che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto

(96/301/CE)

(GU L 115 del 9.5.1996, pag. 47)

Modificata da:

| | Gazzetta ufficiale | | |
|---|--------------------|------|------------|
| | n. | pag. | data |
| ► <u>M1</u> Decisione 98/105/CE della Commissione del 28 gennaio 1998 | L 25 | 101 | 31.1.1998 |
| ► <u>M2</u> Decisione 98/503/CE della Commissione dell'11 agosto 1998 | L 225 | 34 | 12.8.1998 |
| ► <u>M3</u> Decisione 1999/842/CE della Commissione del 30 novembre 1999 | L 326 | 68 | 18.12.1999 |
| ► <u>M4</u> Decisione 2000/568/CE della Commissione dell'8 settembre 2000 | L 238 | 59 | 22.9.2000 |

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 3 maggio 1996****che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto**

(96/301/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/14/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un paese terzo, dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio;

considerando che la Francia, a seguito di ripetute intercettazioni dello *Pseudomonas solanacearum* in patate originarie dell'Egitto, ha adottato il 19 marzo 1996 misure intese a vietare l'importazione di patate originarie dell'Egitto, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione in Francia dello *Pseudomonas solanacearum* in provenienza dall'Egitto;

considerando che la Finlandia, il 4 aprile 1996, ha adottato misure analoghe contro l'introduzione di questo organismo nel proprio territorio;

considerando che successivamente la Spagna et la Danimarca hanno adottato le stesse misure, rispettivamente il 16 e 22 aprile 1996, contro l'introduzione di tale organismo nei loro territori;

considerando che l'esperienza acquisita durante l'attuale campagna d'importazione e le informazioni raccolte presso le autorità egiziane durante una recente missione in Egitto evidenziano che le disposizioni vigenti per quanto riguarda il requisito di «zona indenne» non sono sufficienti per un'adeguata protezione della Comunità e che sono quindi necessarie misure supplementari; che, nell'ambito delle misure di salvaguardia, è opportuno tener conto del sistema di produzione delle patate in Egitto e della fase attuale della campagna di produzione;

considerando che è pertanto opportuno utilizzarle le nozioni di «bacino» per la zona di produzione del deserto e di «villaggio» per la zona di produzione del Delta quale riferimento per le zone notoriamente indenni dallo *Pseudomonas solanacearum*;

considerando inoltre che è necessario far figurare, sia sulle etichette che sui certificati sanitari prescritti, l'indicazione del numero di codice relativo al bacino o al villaggio per l'identificazione delle zone idonee alla produzione di patate destinate ad essere esportate nella Comunità;

considerando che, qualora si constatasse che le misure supplementari di cui all'articolo 1 della presente decisione non sono sufficienti ad evitare l'introduzione dello *Pseudomonas solanacearum* oppure non sono state rispettate, saranno necessari misure più rigorose o alternative;

considerando che il pericolo imminente di cui sopra ha giustificato l'adozione di misure d'emergenza supplementari da parte degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 68 del 19. 3. 1996, pag. 24.

▼B

considerando tuttavia che tali misure d'emergenza supplementari devono essere rese conformi alle misure di salvaguardia comunitarie;

considerando che gli effetti delle misure supplementari saranno valutati costantemente e che le misure ulteriori applicabili per l'introduzione di patate originarie dell'Egitto, compresa l'esigenza di analisi più frequenti in Egitto, saranno esaminate nella prossima campagna in base ai risultati della valutazione suddetta, entro e non oltre il 30 novembre 1996;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼M2*Articolo 1*

1. L'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di *Solanum tuberosum* L. originari dell'Egitto, diversi da quelli già vietati a norma delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto 10 della direttiva 77/93/CEE, è vietata con effetto dal 15 settembre 1998.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica alle spedizioni che lasciano il territorio egiziano prima che la Commissione abbia notificato all'Egitto la presente decisione.

▼M3*Articolo 1 bis***▼M4**

1. In deroga all'articolo 1, per la stagione d'importazione 2000/2001 è consentita l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di *Solanum tuberosum* L. originari dell'Egitto e provenienti dalle «zone indenni da organismi nocivi» di cui al paragrafo 2, a condizione che siano rispettate le misure applicabili ai tuberi coltivati in queste zone secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione.

2. La Commissione accerta se in Egitto sono state riconosciute «zone indenni da organismi nocivi» per la stagione d'importazione 2000/2001 conformemente alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte IV: Sorveglianza degli organismi nocivi — Condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi», in particolare punto 2.3, e compila un «elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute», comprendente i dati di identificazione degli appezzamenti situati in tali zone. La Commissione trasmette tale elenco al comitato e agli Stati membri.

▼M2*Articolo 1 ter*

Le disposizioni dell'articolo 1 bis cessano di applicarsi non appena la Commissione ha notificato agli Stati membri che sono state confermate più di cinque intercettazioni di *Pseudomonas solanacearum*, conformemente al punto 2 o al punto 3 dell'allegato, in partite di patate introdotte nella Comunità ai sensi della presente decisione nel corso della campagna d'importazione ►M4 2000/2001 ◄ e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle «zone indenni da organismi nocivi» o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione dello *Pseudomonas solanacearum* nella Comunità.

Articolo 2

Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al ►M4 30 agosto 2001 ◄, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui al punto 2 dell'allegato. Vanno inoltre trasmesse alla Commissione copie di ciascun certificato fitosanitario. Qualora vengano notificati casi sospetti confermati d'infezione secondo quanto indicato al punto 4 dell'allegato,

▼ M2

la notifica deve essere corredata di copie dei certificati fitosanitari e dei documenti ad essi allegati.

▼ B

Articolo 3

Gli Stati membri adeguano le misure da essi adottate allo scopo di cautelarsi contro l'introduzione e la diffusione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, in modo da rendere tali misure conformi agli ► M3 articoli 1, 1 bis e 1 ter ◀.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata entro il ► M4 30 settembre 2001 ◀.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ M1

ALLEGATO

▼ M2

Ai fini di quanto disposto all'articolo 1 bis, si devono rispettare le seguenti misure d'emergenza, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.8:

- 1) a) le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità sono state prodotte in campi situati in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta in Egitto, secondo quanto disposto dalla Commissione in conformità dell'articolo 1 bis della presente decisione; relativamente a tali zone riconosciute e ai fini della presente decisione, per «zona» si intende almeno un villaggio (unità amministrativa già costituita, comprendente un gruppo di «bacini») nella regione del delta o un «bacino» (unità irrigua) nelle regioni del deserto; essa è identificata con il rispettivo nome individuale o collettivo e con il suo numero di codice individuale ufficiale, compreso il numero di codice ufficiale di ciascun bacino o villaggio;

▼ M1

- c) le patate specificate alla lettera a) sono state, in Egitto:

▼ M3

- ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una «zona indenne da organismi nocivi» riconosciuta secondo quanto disposto all'articolo 1 bis della presente decisione, e che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali secondo il sistema di prove della Comunità stabilito nella direttiva 98/57/CE per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

▼ M1

- sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e sono risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; va prelevato un campione di 500 tuberi per 5 feddan (acri) o un campione di 200 tuberi per feddan (acro) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli immediatamente prima della raccolta per effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un'ispezione visiva di tuberi tagliati allo scopo di individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e le patate devono risultare esenti da questi sintomi in tali ispezioni;

▼ M2

- trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunità durante la campagna ► M4 2000/2001 ◀ e al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto sono state
 - accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui alla lettera a).
Tali documenti sono conservati presso il centro di condizionamento sino al termine della campagna;
 - sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e sono risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10 % di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50 % di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate.

L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane deve essere trasmesso alla Commissione anteriormente al ► M4 1° dicembre 2000 ◀;

▼ M1

- dopo l'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento, sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e sono risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2 % di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco;

▼ M3

— sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; nel corso della campagna d'esportazione, almeno un campione per ciascuna zona specificata alla lettera a) e rappresentata nella spedizione, e comunque non meno di cinque campioni, devono essere prelevati, sottoposti ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove della Comunità stabilito nella direttiva 98/57/CE e risultare indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi;

▼ M1

— raccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso zona per zona ai sensi della lettera a);

— preparate in lotti, costituito ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi della lettera a);

▼ M2

— chiaramente etichettate su ciascun sacco, sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute, compilato ai sensi dell'articolo 1 bis della presente decisione e del numero del lotto corrispondente;

▼ M1

— scortate dal certificato fitosanitario ufficiale prescritto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE, con indicazione del numero del lotto nella sezione «Marchio dei colli» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione «Dichiarazioni supplementari»; vanno ugualmente indicati nella stessa sezione il numero del lotto dal quale è stato prelevato un campione ai fini specificati nel quinto trattino come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate;

— esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna spedizione. Anteriormente al ► M4 1° dicembre 2000 ◀ viene trasmesso alla Commissione l'elenco degli esportatori ufficialmente registrati compilato dalle competenti autorità egiziane;

- d) gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informerà gli altri Stati membri e l'Egitto, i punti d'entrata autorizzati per l'introduzione delle patate e il nome e l'indirizzo dei rispettivi organismi ufficiali responsabili di tali punti;
- e) l'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata deve ricevere notifica preventiva del probabile tempo di arrivo delle spedizioni di patate nonché delle loro quantità. Qualora non vi sia stata notifica preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 83/643/CEE del Consiglio⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/342/CEE⁽²⁾.
- 2) Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni previste dall'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE, le quali sono effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto.

Ogni lotto della spedizione rimane sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che gli esami suddetti non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith o sintomi che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa zona restano sotto controllo ufficiale fintanto che la presenza dell'organismo nocivo in tale lotto non sia stata confermata o confutata.

Se gli esami suddetti hanno rivelato sintomi tipici dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith o sintomi che facciano sospettare l'infezione, la conferma o la confutazione della presenza dell'organismo nocivo è determinata mediante analisi effettuate secondo il sistema temporaneo di prove della Comunità. Qualora sia confermata la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

- i) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure

⁽¹⁾ GU L 359 del 22. 12. 1983, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 187 del 13. 7. 1991, pag. 47.

▼ **M1**

ii) distruzione del lotto,

e tutti i lotti rimanenti della spedizione provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente al punto 3.

- 3) In aggiunta alle ispezioni di cui al punto 2, analisi intese ad individuare un'infezione latente secondo il sistema temporaneo di prove della Comunità vengono effettuate su campioni prelevati ► **M2** in ogni villaggio o bacino per ciascuna zona specificata al punto 1 bis ◀ definita al punto 1, lettera a). Durante la campagna di esportazione viene prelevato almeno un campione per zona secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di un'infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.

Ogni lotto da cui sono stati prelevati campioni resta sotto controllo ufficiale e non può essere commercializzato né utilizzato fintanto che non sia accertato che l'analisi suddetta non ha confermato la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith. Qualora sia confermata la presenza dell'organismo nocivo, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

- i) rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure
ii) distruzione del lotto.

- 4) Qualora i risultati facciano sospettare o confermino la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, lo Stato membro lo notifica immediatamente alla Commissione e all'Egitto; lo notifica di un caso sospetto si effettua sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening, secondo quanto stabilito nella sezione I, punti 1 e 2, rispettivamente, del sistema temporaneo di prove sopra citato.
- 5) La Commissione provvede affinché le siano trasmesse le informazioni concernenti le modalità e i risultati delle ispezioni visive di cui al punto 1, lettera c), secondo, terzo e quarto trattino nonché delle analisi di cui al punto 1, lettera c), quinto trattino. ► **M3** L'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute sarà modificato dalla Commissione in funzione dei risultati e delle conclusioni tratte nell'ambito dei punti 2 e 3; per quanto riguarda la notifica di un caso sospetto effettuata ai sensi del punto 4, l'elenco delle «zone indenni da organismi nocivi riconosciute» sarà modificato con l'indicazione di un avviso di sospensione di ulteriori esportazioni dalla zona in questione fino a quando non verranno confermati o confutati i risultati sulla sospetta presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith. ◀
- 6) Gli Stati membri stabiliscono disposizioni adeguate per l'etichettatura allo scopo di impedire che le patate vengano piantate e adottano misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith a seguito di un'eventuale infezione latente.